

R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Attività Produttive

Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”;
- Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Vista** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
- Vista** la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
- Vista** a Legge Regionale 30 aprile 2010, n. 10;
- Vista** la legge regionale 20 luglio 2011 n. 15;
- Visto** il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 800/2008 del 06 agosto 2008;
- Visto** il D.lvo 31.03.1998 n.123;
- Visto** il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti** gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (GBER), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, concernente l’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, così come sostituiti dagli articoli 107 e 108 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) entrato in vigore l’1 dicembre 2009, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
- Vista** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 -Aiuto di Stato 324/2007;
- Visto** il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2009 , con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13 maggio 2010 e 17 maggio 2010;
- Visto** l’art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, attuato con D.P.R.S. del 27 maggio 1998, n. 11, concernente l’istituzione presso la Presidenza della Regione Siciliana della Cabina di regia regionale, Cabina istituita con Delibera di Giunta n. 110/2010 e con D.P.R.S. n. 260 del 27.05.2010;
- Vista** la delibera CIPE n.94 del 3.08.2012 con la quale vengono assegnate le somme, pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma;
- Visto** il D.A.n.963/Gab del 26.10.2012 con il quale l’Assessore per le Attività Produttive

ha autorizzato la preinformazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, dello schema di decreto che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art.60 della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9;

Visto il D.A.n.105Gab del 20.05.2013 ,registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 al reg.n1, foglio n.390, con il quale l'Assessore per le Attività Produttive ha disciplinato lo strumento del Contratto di Programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover approvare il presente avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni previste dal Contratto di Programma Settoriale regionale nella versione costituente parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

Art.1

Per quanto in premessa indicato, è approvato l'avviso pubblico, che costituisce parte integrante del provvedimento, per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione delle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013;

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito del Dipartimento delle Attività produttive

Art.3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro centoventi giorni.

Palermo, 13 agosto 2013

Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI
CONTRATTI DI PROGRAMMA SETTORIALI AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 DICEMBRE 2008 N.23 E,S.M.I.**

**Art.1
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Con il presente avviso il dipartimento regionale delle attività produttive della Regione siciliana intende avviare lo strumento del **Contratto di Programma Settoriale**, indicando i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 6 Agosto 2009, n. 9, art.60, coerente con la politica regionale unitaria, le normative settoriali, con gli indirizzi urbanistico –territoriali e finalizzato ad attuare politiche di sviluppo locale mediante interventi complessi.

2. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto, al fine di sviluppare e consolidare strategie di filiere, distretti o reti di imprese, suscettibili di generare significative ricadute in termini occupazionali, di rivitalizzazione, consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, nonché di incremento della competitività e capacità del territorio di attrarre investimenti nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il Contratto di Programma Settoriale sarà prioritariamente rivolto a sostenere quei progetti che favoriscono la filiera imprenditoriale locale, intesa come sviluppo prevalente delle attività imprenditoriali radicate e/o da sviluppare sul territorio della regione, ricomprese nella catena del valore dell'iniziativa oggetto del Contratto di Programma Settoriale: approvvigionamenti, logistica, attività operative, risorse umane, ricerca e sviluppo. Affinché si configuri una strategia di filiera, distretto o rete di impresa, è necessario che il progetto industriale preveda l'utilizzo di forza lavoro e di fattori produttivi, materiali e immateriali, forniti, prodotti e/o assemblati nel territorio della regione.

4. Il Contratto di Programma Settoriale sarà finalizzato anche ad attrarre investimenti dall'esterno della regione di forte valenza strategica e di contenuto, principalmente, tecnologico e innovativo, suscettibili di generare sul territorio significativi effetti occupazionali e di *spillover* imprenditoriale.

**Art. 2
OGGETTO**

1. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. I programmi riguardano segnatamente: gli investimenti produttivi nel settore manifatturiero, nei servizi, nella ricerca, nello sviluppo ed innovazione; investimenti ad alto valore aggiunto in ambito turistico.

2. Nello specifico, si tratta di programmi che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio della Regione Siciliana ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato

produttivo e sull'attività economica locale. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con altre risorse pubbliche.

3. Il Contratto di Programma Settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 118 della legge regionale n. 6/2001, legati allo sviluppo integrato del territorio, in coerenza con le linee di programmazione regionale.

4. I contratti di programma vengono stipulati, ai sensi dell'art.60 della L.r. 6 agosto 2009 n.9, dopo istruttoria del Dipartimento Attività Produttive, dall'Assessore regionale alle Attività Produttive, con facoltà di delega, in coerenza con le linee della programmazione regionale unitaria, anche utilizzando le risorse di propria competenza di altra derivazione statale o comunitaria.

5. Gli incentivi oggetto del presente decreto attuativo rispettano tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

6. Gli aiuti concessi tramite i Contratto di Programma Settoriale seguono la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il Dipartimento delle Attività Produttive, a seguito della pubblicazione del presente avviso provvede ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese .

Art.3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le operazioni cofinanziate dal presente avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità. Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie di riferimento:

Regolamenti comunitari:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;

- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR);

- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi;

- n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

- n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato (regolamento generale di esenzione per categoria)

- n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n.

1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005.

Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE).

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007.

Programma operativo regionale (di seguito "POR") 2007/2013, finanziato dal FESR a titolo dell'obiettivo "Convergenza" approvato con decisione della Commissione C (2007) 4249 del 07/09/2007 e s.m.i.

Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013.

L.R. 6 agosto 2009, n. 9, Norme in materia di aiuti alle imprese.

Delibera del 3 agosto 2012 n.94 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica.

Decreto dell'Assessore regionale alle Attività Produttive del 20 maggio 2013 n.105 - Direttive per la concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione di contratti di programma di cui alla L.r.6 Agosto 2009 n.9.

Al fine del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

— per “specifico settore” il gruppo di imprese il cui indice di specializzazione, in funzione dei loro codici ATECO, definisce la filiera produttiva del settore in argomento;

— la “dimensione aziendale” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, come recepita dal D.M. 8 aprile 2005 n. 19470, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

— per “innovazione del processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

— per “innovazione organizzativa”: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

— per “personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

— per “messa a disposizione”: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;

— per “poli d'innovazione”, raggruppamenti di imprese indipendenti “start-up” innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca – attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo. E' auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la

specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE;

— per “investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione” si intendono le spese relative all’introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell’unità produttiva esistente, distinguendo tra: innovazione del processo, innovazione organizzativa;

— per “unità produttiva” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

— per “avvio dei lavori” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo al capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore;

— per “tutela ambientale/tutela dell’ambiente” qualsiasi azione volta a porre rimedio o prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse incluse le misure di risparmio energetico e l’impiego di energia rinnovabile.

ART. 4 SOGGETTI AMMISSIBILI

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono le imprese di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale in Sicilia che propongono il contratto e che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto. I contratti possono essere promossi pure da consorzi, imprese appartenenti a distretti produttivi o associazioni costituiti da medie e piccole imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative attività Produttive o di ampliamenti.

2. Soggetto proponente dovrà essere una grande impresa o una piccola o media Impresa che presenta un progetto nell’ambito del quale il programma afferente allo stesso soggetto proponente deve rispettare le condizioni di cui al successivo art. 9 e 10.

3. Non sono ammesse le PMI operanti nei settori della pesca e dell’acquacultura, di cui al Regolamento CE n.104/2000 del Consiglio nonché quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.

3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media e grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché nell’allegato 1 al regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008) e nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

4. Ai fini dell’attuazione, il soggetto proponente può promuovere forme associative quali consorzi, società consortili, associazioni e reti di imprese, raggruppamenti, anche temporanei, finalizzate alla costituzione di filiere di attività produttive. La formale costituzione della forma associativa deve avvenire prima della presentazione della domanda di contratto di programma regionale.

5. Se i soggetti attuatori sono costituiti in una delle forme di cui al precedente comma 4, i beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese, in riferimento al programma organico di spesa alle stesse imputabile, mentre il soggetto proponente oltre ad essere beneficiario è anche

responsabile della coerenza tecnica e industriale del progetto nel suo complesso. I partner nel progetto industriale devono fornire idonea e documentata attestazione delle reciproche forme di integrazione finalizzate all'attuazione della strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese, in conseguenza della realizzazione del progetto proposto.

6. Il soggetto proponente è altresì responsabile della rendicontazione della spesa nonché unico interlocutore con il soggetto competente per l'attuazione.

7. Il progetto industriale è valutato unitariamente in quanto riferibile ad un'unica finalità di sviluppo, e, in caso di approvazione dello stesso e dei singoli programmi organici di spesa, il Dipartimento regionale per l'Attività Produttive concede agevolazioni direttamente e singolarmente alle imprese a cui sono imputabili i singoli programmi di spesa, fatto salvo in ogni caso il rispetto del conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale. L'investimento deve essere mantenuto nella regione siciliana per almeno cinque anni, ridotti a tre nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione per il periodo minimo previsto.

8. Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto si conclude con la presentazione della proposta progettuale di Contratto di Programma Settoriale.

9. L'impresa proponente, sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda presenta quanto indicato all'art. 11 del presente decreto.

10. Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere iscritti al Registro delle imprese;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;

c) essere in regime di gestione ordinaria;

d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

e) non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale, per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

f) aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Amministrazione regionale la restituzione.

11. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda.

12. Non sono ammesse alle agevolazioni i contratti di programma le cui imprese fanno capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

13. Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

14. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria, nonché quelle che per il medesimo investimento hanno ricevuto anche in parte, agevolazioni finanziarie.

ART. 5

PIANO DI INTERVENTI AMMISSIBILE

1. Oggetto del Contratto di Programma Settoriale è un piano complesso di interventi localizzati sul territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti/strutture, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti/strutture esistenti.

2. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale è attuato nel rispetto dei termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

3.1 il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;

3.2 i programmi presentati dalle altre imprese, dovranno prevedere ciascuno spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

3.3. nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovino in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali, l'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a 7,5 milioni di euro.

4. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttiva ubicate nel territorio della regione Sicilia. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente, individuabile attraverso visura camerale.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente direttiva le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali, regionali vigenti nonché provinciali e comunali.

ART. 6

SETTORI DI INTERVENTO

1. Fermo restando quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1 del presente avviso, i piani di intervento sono ammissibili, in generale, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.

2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisetoriali finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese, purchè rientranti tra quelli previsti al successivo punto 3.

3. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, dello sviluppo e trasferimento tecnologico, turismo ad elevato valore aggiunto, anche attraverso l'attrazione di investimenti di valenza strategica dall'esterno della regione. Più in particolare, la proposta di Contratto di Programma Settoriale può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi di investimento:

3.1 programma di sviluppo industriale:

- ▲ un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di sviluppo sperimentale funzionali alla produzione dei prodotti finali;

3.2. programma di sviluppo turistico:

- un'iniziativa imprenditoriale per lo sviluppo di una nuova offerta turistica che incrementi la diversificazione e la destagionalizzazione dei flussi attraverso interventi di valorizzazione dell'attrattività di luoghi ed elementi d'eccellenza, in termini di interesse letterario, storico-testimoniale e/o ambientale, già presenti nel territorio siciliano, e dei servizi a supporto della corretta fruizione del prodotto turistico per la tutela dell'identità culturale e ambientale con forme di turismo sostenibile e per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimenti.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, al regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.

2. Sono considerate ammissibili le spese riferite all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni (come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile), nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Tali spese possono riguardare:

- suolo aziendale e sue sistemazioni: le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nei limiti del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- opere murarie e assimilate: per i programmi di sviluppo industriale le spese per opere murarie sono ammissibili nel limite del 40% dell'investimento complessivo ammissibile; per i programmi di sviluppo turistico e commerciale tale limite è elevato al 70%; ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, viene considerata congrua la spesa relativa ad una superficie massima di 25 mq per addetto;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e destinati esclusivamente al servizio dell'unità produttiva

agevolata; i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, cioè non devono essere mai stati utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore o dal suo rivenditore. Possono essere ammesse alle agevolazioni anche le spese per attrezzature non installate presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì cedute in prestito d'uso presso altre unità della stessa impresa o di altre imprese, a condizione che tali unità produttive siano ubicate nel territorio della Regione Siciliana e purché sussista un'adeguata motivazione tecnica, industriale ed economica alla base della cessione in prestito d'uso delle attrezzature stesse; in ogni caso tali attrezzature devono essere accessorie rispetto all'iniziativa agevolata (la relativa spesa non deve superare il 20% di quella complessivamente ascrivibile al capitolo "Macchinari, impianti ed attrezzature") e la cessione deve avvenire a titolo gratuito; è necessario che i beni ceduti non siano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente;

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese tali spese sono ammesse nei limiti del 50% dell'investimento complessivo;
- per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti di proprietà di un socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (o di coniugi, parenti o affini dei soci entro il terzo grado) sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione degli altri soci nell'impresa.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e qualora compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. La durata del contratto di leasing non può superare gli otto anni, o i cinque se l'operazione ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed attrezzature. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni; per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento. Sono ammissibili esclusivamente le quote in conto capitale dei canoni effettivamente pagati entro la data di conclusione del piano di investimenti.

La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano"; il ricorso a tale formula contrattuale deve essere motivato dalla necessità di realizzare impianti di particolare complessità. Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni ammissibili alle agevolazioni, depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Non sono in ogni caso ammissibili le prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

Non sono ammissibili:

- le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento;
- le spese notarili;
- le spese relative a imposte e tasse;
- le spese per scorte e materiali di consumo;
- le spese per beni relativi ad attività di rappresentanza;
- le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto (fatta eccezione per i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, ammissibili nei termini precedentemente riportati);

- le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di altri aiuti (esclusi quelli di natura fiscale) salvo nel caso in cui tali aiuti siano stati revocati e totalmente recuperati dalle autorità competenti;
 - singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
 - i costi relativi a commesse interne;
 - le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
 - le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 del codice civile.
- Per i soli Programmi di Sviluppo Turistico: in base a quanto previsto dall'Art. 9 – Requisiti di ammissibilità - delle Direttive (D.A. n. 105/Gab del 20 maggio 2013), non sono ammissibili le spese relativa alla realizzazione di nuovi edifici e/o all'incremento volumetrico degli immobili esistenti.**

2. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

ART.8

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso le risorse finanziarie disponibili sono pari euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione delle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, ripartite per ciascuna tipologia di programma di investimento secondo il seguente schema:

- programma di sviluppo industriale : € 60.000.000,00
- programma di sviluppo turistico: € 20.000.000,00

ART. 9

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse alle condizioni ed entro i limiti consentiti dal regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, compresi gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato n. 324/2007 -Italia" approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, così come specificate all'art. 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), anche combinate tra loro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2008, nelle seguenti tipologie:

- a) contributo in conto impianti;
- b) contributo in conto interessi (Vedi "*modalità di determinazione.....*" allegata al presente);

3. L'intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa

comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese.

4. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nella domanda e riportato nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

5. La misura delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese per investimenti ammissibili è la seguente:

Piccole imprese		Medie imprese		Grandi imprese	
Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)
50%	75%	40%	75%	30%	75%

(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.

(2) La componente dell'aiuto sul finanziamento non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese

In caso di consorzi o associazioni di imprese l'attribuzione del contributo spettante avverrà in base alle categorie delle imprese in seno all'associazione o consorzio.

6. In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

7. L'impresa indica nella Domanda di Agevolazioni la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti – ovvero, per la tipologia di cui alla lett. 2b), del contributo in conto interessi –rispetto all'investimento proposto. Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue:

- a) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve comunque sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito soggetti finanziatori), destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a 5 anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili, o, in alternativa, deve essere garantita la copertura sino al 25% degli investimenti ammissibili con risorse proprie;
- b) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;
- c) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni.
- d) il valore complessivo del contributo in conto impianti e del contributo in conto interessi di cui ai precedenti punti 3) e 4) non può essere superiore al 75% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è compreso anche l'eventuale finanziamento bancario ordinario), quest'ultimo ove non assistito dal contributo in conto interessi; qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento

bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare.

e) l'impresa richiedente indica le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui al presente punto.

8. L'utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nel rispetto delle procedure fissate dall'art.189 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste dal regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008) e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea per il periodo 2007-2013, come da tabella sottostante:

	Dimensione di impresa	
	Piccola	Media
Investimenti produttivi a finalità regionale (art. 13 RGEC)	50	40
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26 RGEC)	50% in ESL. Le spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo Ammissibile	
Nei settori sopra illustrati l'aiuto per le grandi imprese è pari al 30% degli investimenti.		

10. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione e successiva approvazione del Contratto di Programma Settoriale e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.

Art.10 REGOLE DI CUMULO

1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, se l'impresa destinataria non ne ha ancora beneficiato ed intende rinunciarvi.

2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili nell'ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.

ART. 11 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Ferme restando le cause di inammissibilità previste nei precedenti articoli, l'ammissibilità delle proposte presentate è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a. appartenenza del settore e delle tipologie di intervento a quelle indicate all'Art. 6;

- b. rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ai sensi di quanto all'art. 12 ;
 - c. rispetto dei requisiti soggettivi previsti nell'Art. 10;
 - d. localizzazione dell'intervento nel territorio della Regione Siciliana;
 - e. regolarità e completezza della documentazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni di cui all'Art.10 comma 4;
 - f. sottoscrizione in originale della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - g. completezza della proposta progettuale;
 - h. nel caso di realizzazione di opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio;
2. Nel caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, la domanda sarà ritenuta inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione.
3. Le ulteriori carenze o imprecisioni documentali, non espressamente individuate come causa di esclusione al comma 1 del presente articolo, sono oggetto di integrazione su richiesta da questa Amministrazione . L'impresa dovrà fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento. La mancata risposta nel termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda di contributo dalla fase di valutazione.

Qualsiasi aiuto sarà accordato nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Requisiti comuni :

- o iscrizione reg. imprese;
- o solidità patrimoniale e finanziaria del richiedente anche attraverso idonea garanzia finanziaria rilasciata da Istituto di credito comprovante la solidità finanziaria, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico, ed agli impegni finanziari
- o soglia minima d'investimento
- o soglia massima agevolazione
- o quota di cofinanziamento privato almeno pari al 25%
- o nessuna pendenza di restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E

Requisiti specifici per i progetti nel settore manifatturiero

- o completezza del programma d'investimento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. A tal proposito il programma di investimenti, deve essere organico e funzionale, idoneo a conseguire obiettivi prefissati dal progetto ed indicati nella domanda di agevolazione.
- o disponibilità e corretta destinazione d'uso dell'immobile che ospita l'unità produttiva;
- o fattibilità esecutiva entro sei mesi dalla data di approvazione dell'accordo di programma settoriale;

Requisiti specifici per i progetti nel settore turistico

- o priorità territoriali individuate da strumenti di programmazione settoriale in sinergia con la

strategia territoriale del PO FESR e gli strumenti di pianificazione integrata;

o interventi su immobili già esistenti nelle aree a vocazione turistica; e/o nei beni o luoghi di memoria storico-culturale che abbiano una rilevanza in termini di potenzialità d'offerta turistica.

o interventi che prevedono la certificazione energetica degli immobili

o livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento detto stato di elaborazione nonché alla tipologia dell'intervento ;

o analisi quali-quantitative sulla domanda attuale e potenziale di fruizione turistico – culturale.

ART. 12 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente avviso, debitamente compilate e sottoscritte in originale dal legale rappresentante, dovranno essere inviate, complete della documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A.R., o sistemi equivalenti espletati da operatori privati autorizzati, indirizzate a "Regione Siciliana- Assessorato regionale Attività Produttive- Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Servizio 3 *"Interventi per l'innovazione tecnologica e la ricerca "*. 90135 Palermo – Via degli Emiri,45 , a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il sessantesimo giorno da tale data . Per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante oppure, in alternativa, la data di ricevimento se le domande sono spedite tramite operatore privato.
2. Le domande di contributo inviate prima o oltre il termine di cui al precedente comma saranno considerate .irricevibili.
3. Sulla busta, contenente la domanda deve essere indicato il riferimento : *Accordo di Programma Settoriale: Industriale/ Turistico*
4. Alla domanda di contributo (All. 1), dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a. Scheda tecnica (All. 2);
 - b. copia autentica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, dell'atto costitutivo e dello statuto di tutti i componenti;
 - c. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.85 del Dlgs.n.159/2011, del certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede legale l'impresa dello stato di famiglia dei familiari e conviventi(secondo il format disponibile sul sito ufficiale della competente Prefettura) ;
 - d. ultimo bilancio con documentazione attestante l'approvazione, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata accompagnata dalla ricevuta di trasmissione;
 - e. dichiarazione che qualifica beneficiari come Piccola, Media o Grande Impresa ;
 - f. dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) attestante "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" (Clausola Deggendorf) (Aiuti illegittimi) ;
 - g. nel caso di domanda di contributo in forma congiunta, copia autentica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 dell'atto costitutivo del consorzio o della società consortile ;

- h. solo ai fini dell'eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, di cui all'art. 7 comma 3 lett. c, elaborati grafici, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale finalizzati alla descrizione delle opere previste, nonché documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente, rilasciate dagli enti competenti);
- i. dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'Art.15 ed all' Art. 16 del presente avviso ;
- j. dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) ;
- k. dichiarazione volta a comprovare la piena disponibilità degli immobili interessati dal programma, che devono risultare idonei ed adeguati al programma da svolgere. Nel caso in cui il programma venga svolto in partenariato all'interno di una stessa sede operativa, devono essere individuati da documentazione ufficiale ed in modo inequivocabile le aree della sede operativa assegnate ad ogni soggetto in partenariato;
- l. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
- m. sintesi relativa agli elementi per il calcolo degli indicatori relativi ai criteri di selezione.

ART. 11

CRITERI DI SELEZIONE

Criteria comuni a tutti progetti:

CRITERIO	ARTICOLAZIONE	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX
validità del programma d'investimento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario	Idoneità tecnico-economico e finanziaria del piano degli interventi per conseguire gli obiettivi del programma	Grado di idoneità: <ul style="list-style-type: none"> • insufficiente: punti 0 • basso: punti 3 • medio: punti 6 • alto: punti 10 	10
concomitante presenza di un finanziamento bancario ordinario a copertura dell'investimento	Presenza di un finanziamento bancario ordinario a copertura dell'investimento per importo superiore al 15% degli investimenti ammissibili	Importo del finanziamento rispetto agli investimenti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> - dal 15% al 19,99%: punti 5 - dal 20% al 24,99%: punti 10 - oltre il 25%: punti 15 	15
incremento occupazionale annuo rispetto a quello registrato nel biennio precedente con specifiche valutazioni della presenza femminile	Capacità di favorire nuova occupazione qualificata. Per occupazione qualificata si intende : ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore. La	a. ULA (nuova occupazione qualificata) create: 1 ULA - 2 punti Fino a 2 ULA – 4 punti Fino a 3 ULA – 6 punti Fino a 4 ULA – 8 punti Fino a 5 o più ULA – 10 punti <i>Per ogni ULA femminile, il punteggio attribuito sarà incrementato di 0,5 punti (sino ad un max di 2,0 punti incrementali)</i> b. Contrattualizzazione di almeno	17,0

	formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.”	una specifica nuova risorsa qualificata a tempo pieno per una durata non inferiore ai due terzi della durata del programma di investimento – 5 punti	
cantierabilità delle opere entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto	Presenza di idonea documentazione atta a certificare la cantierabilità delle opere entro il termine di mesi 6 dalla data di sottoscrizione	SI/NO	3
interventi proposti da imprese a prevalente partecipazione femminile/giovanile	Numero di imprese costituite e gestite da donne	Oltre 3 - 5 punti	5
		Da 3 a 2 – 3 punti	
		1 – 2 punti	
			50

Criteria di selezione per i Progetti nel settore industriale - manifatturiero

CRITERIO	ARTICOLAZIONE	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX
combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazione disponibili (c/impianti e c/interessi, anche nella forma di credito d'imposta, finanziamenti agevolati e prestiti partecipativi) volta a privilegiare forme di contribuzione in conto interessi o finanziamento agevolato (solo imprese esistenti);	Rapporto tra l'importo del contributo in conto impianti rispetto al contributo in conto interessi o finanziamento agevolato.	Rapporto tra contributo c/impianti e c/interessi o finanziamento agevolato: - rapporto > di 1: punti 0 - rapporto <1: punti 5	5
interventi che prevedono la realizzazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti volti alla fabbricazione e/o all'assemblaggio di macchinari, impianti, apparecchiature, componenti ed accessori per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da cogenerazione e/o da trigenerazione ;	Programmi di investimento finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da cogenerazione e/o da trigenerazione	Nuova realizzazione: punti 5 Ampliamento: punti 10 Ammodernamento: punti 15	15
interventi che prevedono la realizzazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti manifatturieri di marchi storici e strategici;	Programmi presentati da imprese il cui marchio/prodotto è presente sul mercato regionale/nazionale da	SI/NO	5

	almeno 50 anni		
unità produttiva del programma di investimenti ricadenti nell'ambito di un distretto produttivo, industriale o agroalimentare, o in ambito IRSAP o PIP;	Numero di unità produttive ricadenti nell'ambito di un distretto produttivo, industriale o agroalimentare, o in ambito IRSAP o PIP	- superiori a 5: punti 5 - tra 3 e 5: punti 3 - tra 1 e 3: punti 1	5
incidenza media delle spese per brevetti e R&S sul fatturato dell'ultimo triennio.	Tasso di incidenza medio delle spese per brevetti e R&S sul fatturato dell'ultimo triennio	- superiore al 6%: punti 5 - superiore al 3% e inferiore al 6%: punti 3 - tra 1% e 3%: punti 1	5
Incidenza delle immobilizzazioni ammissibili (escluso terreni e fabbricati) sul totale dell'investimento ammissibile;	Tasso di incidenza delle immobilizzazioni ammissibili (escluso terreni e fabbricati) sul totale dell'investimento ammissibile	- superiore al 70%: punti 10 - superiore al 60% e inferiore al 70%: punti 5 - tra 50% e 60%: punti 3	10
interventi in aree dichiarate di crisi ai sensi della vigente normativa in materia	Tasso di incidenza degli importi relativi ad interventi in aree dichiarate di crisi sul totale dell'investimento ammissibile	- superiore al 30%: punti 5 - superiore al 20% e inferiore al 30%: punti 3 - tra 10% e 20%: punti 1	5
			50

Criteria di selezione i per progetti nel settore turistico:

CRITERIO	ARTICOLAZIONE	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX
tipologia dell'intervento;	Percentuale degli ambiti presenti nella proposta presentata	-diversificazione e destagionalizzazione : punti 5 -valorizzazione di luoghi ed elementi d'eccellenza: punti 5 -tutela dell'identità culturale e ambientale : punti 5 -	15
interventi mirati all'accessibilità e fruizione da parte di soggetti diversamente abili;	Progetti la cui realizzazione prevedono la piena utilizzazione da parte di soggetti diversamente abili	SI/NO	5
esperienza specifica dei soggetti proponenti;	Dimostrazione da parte dei soggetti proponenti di aver gestito/realizzato negli ultimi cinque anni interventi nel settore turistico di attrattività di luoghi ed elementi di eccellenza	SI/NO	5
interventi che realizzano un sensibile	Sottoscrizione di accordi	- superiori a 5: punti 5	5

incremento di flussi turistici nell'area di riferimento in un'ottica di stagionalizzazione e/o diversificazione;	con tour operator finalizzati a incrementare i flussi turistici nell'area di riferimento a seguito del progetto	- tra 3 e 5: punti 3 - tra 1 e 3: punti 1	
grado di correlazione dell'intervento con i progetti integrati che insistono sulla medesima area;	correlazione dell'intervento con gli strumenti di programmazione regionale in attuazione sull'area oggetto dell'intervento	SI/NO	5
criteri di efficienza amministrativa: solidità del crono-programma e qualità del Piano gestionale;	Presenza all'interno dei documenti presentati di apposita analisi atta a dimostrare la solidità e la qualità del Piano gestionale dell'iniziativa a regime	SI/NO	5
capacità del progetto di creare/potenziare nuove aggregazioni di filiere per la fruizione-valorizzazione del prodotto turistico;	Dimostrazione con chiarezza e qualità delle informazioni, i benefici economici, la sostenibilità del progetto in funzione della filiera realizzata	Grado di sostenibilità: • insufficiente: punti 0 • basso: punti 3 • medio: punti 5 • alto: punti 10	10
			50

ART. 14

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA

1. La procedura agevolativa a sportello si articola nelle fasi, di seguito elencate, che prevedono la fase valutativa mediante istruttoria negoziale, in conformità all'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009.

2. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

2.a) presentazione della domanda e della documentazione progettuale di massima (proposta);

2.b) interlocuzione con il proponente;

2.c) presentazione della documentazione progettuale esecutiva;

2.d) istruttoria tecnica della proposta;

2.e) approvazione del Contratto di Programma Settoriale;

2.f) sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale.

2.a) Presentazione istanze di accesso alla procedura negoziale

Le istanze possono essere presentate da un soggetto proponente, così come identificato all'art. 2 del presente decreto.

Il Soggetto Proponente che intende presentare una proposta di Contratto di Programma Settoriale deve preventivamente trasmettere al Dipartimento Attività Produttive un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese eventualmente coinvolte. La predetta domanda di accesso deve essere corredata da un progetto di massima che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale che si ha intenzione di eseguire, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione di singoli programmi d'investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, e con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori che interverranno finanziariamente nonché l'eventuale necessità di realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali. La proposta dovrà essere corredata del progetto e *business plan* nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, ambientale economica e finanziaria, il merito creditizio, la cantierabilità di massima dell'intero progetto e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;

Entro trenta giorni (**gg15**), dalla data di presentazione delle istanze, constatato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente avviso, il Dipartimento ne dà comunicazione scritta al Soggetto Proponente e all'Assessore Regionale per l'Attività attività Produttive, riservandosi di procedere ad una verifica dettagliata della documentazione inoltrata. Qualora il Dipartimento non rilevi la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilità, ne dà comunicazione al Soggetto Proponente e all'Assessore.

2.b) Istruttoria di ammissibilità e tempistica

1. Scaduto il termine di cui al precedente punto 2.a), è avviata la fase istruttoria tendente a verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e la fattibilità della proposta anche in rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente decreto.

2. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del progetto definitivo, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione sarà posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua prevista cantierabilità.

3. Nell'espletamento di tale fase, può essere richiesta al proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti ritenuti utili. L'istruttoria di ammissibilità viene conclusa entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione delle istanze complete.

4. Al termine di questa fase, non superiore a **30 gg.**, viene data comunicazione degli esiti della selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi. Gli ammessi dovranno presentare entro i successivi trenta giorni (30giorni) la documentazione inerente la proposta progettuale definitiva.

5. Le predette risultanze, notificate al soggetto proponente, verranno riassunte in appositi decreti dirigenziali, nei quali verranno contenute tutte le informazioni ed i dati necessari per descrivere il progetto industriale, il soggetto proponente e le eventuali altre imprese coinvolte, le condizioni e gli elementi di ammissibilità, nonché gli investimenti previsti, con i relativi effetti economici e industriali, l'esistenza dei presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale, l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili, nonché i termini per la presentazione della documentazione progettuale definitiva. Nel caso di esito negativo, si darà comunicazione motivata

al Soggetto Proponente, decretando la fine della procedura di negoziazione.

6. L'ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo è comunque subordinata al positivo accertamento da parte del Dipartimento sull'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto medesimo nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile.

2.c) Presentazione della documentazione progettuale definitiva

1. L'Amministrazione, entro trenta giorni (30) dal ricevimento della predetta proposta, formula le proprie osservazioni ed il proprio parere. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda entro il termine prestabilito, il parere si considera positivo; in caso di parere negativo, la relativa proposta di Contratto di Programma Settoriale non può essere approvata e se ne dà motivata comunicazione al Soggetto Proponente.

2. Per le proposte di Contratto di Programma Settoriale che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali per le quali risulta necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'Assessorato potrà attivare apposite conferenze di servizio per il rilascio dei necessari provvedimenti.

3 La documentazione progettuale è costituita dal Contratto di Programma Settoriale, predisposto dal Dipartimento delle Attività Produttive, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e dalle eventuali altre imprese beneficiarie, nel quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:

- a) ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- b) al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
- c) spese relative ai singoli programmi previsti;
- d) al piano finanziario di copertura delle spese, con indicazione dell'ammontare della forma delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
- e) al piano progettuale definitivo degli immobili e macchinari;
- f) ai presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale.

Al Contratto di Programma Settoriale devono, in particolare, essere allegati:

- a.** scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi organici di spesa proposti;
- b.** scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi a ciascuna impresa beneficiaria e a ciascun programma organico di spesa proposto;
- c.** dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla eventuale disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da idonea documentazione attestante la predetta disponibilità anche in forma di atti e/o contratti preliminari;
- d.** idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui alla lettera d) e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti nonché i tempi previsti.

e. perizia giurata attestante la congruità dei prezzi dell'intero intervento, nonché il dettaglio delle spese previste, la suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

f. dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 160: Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

g. documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento temporaneo (ATI , ATS o società consortile);

h. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento. Il soggetto proponente deve inoltre documentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindano da qualsiasi intervento pubblico. La documentazione deve essere fornita anche su supporto digitale; le relative specifiche tecniche saranno rese disponibili attraverso il sito internet del Dipartimento. Con apposita circolare il Dipartimento Attività Produttive potrà indicare ulteriore documentazione che dovrà essere fornita ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente avviso.

I criteri principali su cui sarà basata la valutazione della proposta di Contratto di Programma Settoriale sono i seguenti:

▲ **affidabilità dei soggetti proponenti** sotto gli aspetti progettuale, organizzativo imprenditoriale e finanziario.

Ai fini della valutazione della capacità progettuale ed organizzativa, oltre a quanto indicato nella relazione illustrativa, si fa riferimento al progetto industriale che costituisce il documento di base presentato dal soggetto proponente per la gestione del Contratto di Programma Settoriale ed ai programmi organici di spesa delle singole imprese. Ai fini della valutazione dei requisiti di capacità finanziaria del soggetto proponente e delle singole imprese, si tiene conto, in primo luogo, dell'impegno relativo all'apporto di "mezzi propri" per sostenere l'iniziativa, come specificato nella relazione illustrativa e all'allegato economico finanziario. Particolare rigore sarà riservato alla valutazione della comprovata capacità del proponente ed, eventualmente, delle altre imprese che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, di fare fronte, nella misura e nei tempi stabiliti nella proposta di Contratto Di Programma Settoriale, agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto industriale, con particolare riferimento all'apporto di mezzi propri (non inferiori al 25% dell'ammontare totale di spese ammissibili), anche tenuto conto dell'articolazione temporale delle spese e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni;

▲ **validità tecnico – economico - finanziaria** del progetto industriale, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, al contenuto tecnologico e innovativo dello stesso, incluse le potenziali ricadute in termini di abbattimento/attenuazione dell'inquinamento ambientale e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti reddituali, finanziari e patrimoniali e alla funzionalità del progetto industriale stesso rispetto all'obiettivo di realizzare sul territorio regionale strategie di filiera, distretto o rete di imprese nei settori prioritari individuati dai principali strumenti di programmazione regionale.

▲ **completezza del progetto definitivo** : stato della progettazione dell'iniziativa e assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo in funzione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta ai quali è subordinato l'avvio delle stesse, ed anche in relazione ai tempi

- necessari per il loro rilascio, nonché i tempi di cantierabilità dell'iniziativa.
- ▲ **compatibilità ambientale:** valutazione degli impatti dell'iniziativa sulla variabile "ambiente", intesi sia in termini di abbattimento/attenuazione dell'inquinamento ambientale e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sia in relazione all'adozione, da parte delle imprese che realizzino i programmi di investimento, di uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.
 - ▲ **impatto socio-economico.** effetti reali sui settori e le aree territoriali interessate dal progetto industriale in termini, tra l'altro, di miglioramento della produttività, riposizionamento competitivo delle imprese coinvolte e dell'industria locale nei mercati extra-regionali, diffusione di nuove tecnologie, creazione di nuove professionalità, incremento dell'occupazione e della ricchezza prodotta, rivitalizzazione o nascita di un tessuto industriale e di servizi avanzati collegato all'iniziativa imprenditoriale.
 - ▲ **insediamento produttivo in area di crisi** secondo l'attuale normativa in materia.

2.d) Istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente

Il Dipartimento Attività Produttive, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della documentazione, effettua l'istruttoria della medesima, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta nonché i tempi della sua cantierabilità, che non debbono essere superiori a sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Programma.

Qualora si ritenesse, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, che necessiti di chiarimenti e/o integrazioni, la decorrenza dei quindici (15) giorni si intende corrispondentemente interrotta e riinizia al completamento degli atti richiesti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, il Dipartimento Attività Produttive comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni. Per le proposte la cui istruttoria si conclude con esito positivo verificata la presenza di tutti gli elementi necessari per l'approvazione lo stesso Dipartimento ne dà comunicazione al soggetto proponente.

2.e) Chiusura della negoziazione, Sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale e concessione provvisoria delle agevolazioni

Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, l'Assessore regionale alle Attività Produttive, i soggetti proponenti ed i soggetti beneficiari sottoscrivono i contratti di programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, i tempi di esecuzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria.

Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare alle agevolazioni concesse deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PAR FAS Sicilia 2007/2013, seguendo l'ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.

Nei successivi dieci giorni vengono stilati i verbali di negoziato e definita la chiusura del negoziato approvato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente le proposte ammesse, ed i relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa i termini di presentazione del progetto esecutivo completo dei visti ed autorizzazioni previsti.

Con lo stesso decreto verranno anche indicate le proposte non ammesse.

Qualora il Dipartimento Attività Produttive, ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia

necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulta necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, può indire la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali.

A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, L'Assessorato regionale dell'Attività Produttive adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART.15 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi connessi alla rendicontazione delle spese:
 - a. a rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
 - b. a soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento in **pena revoca totale del contributo**;
 - c. a garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta del saldo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - d. a garantire che il contributo concesso non contribuisce al finanziamento di spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - e. a conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - f. a comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, a questa Amministrazione l'ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato ;
 - g. in caso di ispezione, si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato del Dipartimento, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea;
 - h. assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.
 - i. trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
 - j. al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.
2. il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi successivamente alla chiusura del programma d'investimento:

- a. rispetto del vincolo di stabilità, di cui al punto 8 del Reg. CE n.539/2010 che modifica l'art. 57 del Reg. 1083/06, delle operazioni ovvero deve garantire che, nei 3 anni successivi al completamento dell'operazione cofinanziata non si verifichino modifiche sostanziali causate dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b. il rispetto delle condizioni di cui alle lettere "d" ed "e" del comma 1 del presente articolo anche successivamente alla chiusura del programma d'investimento.
 - c. trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - d. a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo.
 - e. il beneficiario deve rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a. qualora intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Amministrazione mediante lettera raccomandata;
 - b. a deve dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
- a. informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del PAR FAS 2007-2013 e della Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2012, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.
 - b. tali interventi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Siciliana, anche per il tramite dell'Organismo intermedio .
5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione Siciliana, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti . Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.

ART.16 MODIFICHE E VARIAZIONI

1. Eventuali modifiche nella originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte dell'Assessorato, finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto di cui al Contratto di Programma Settoriale approvato, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e alla effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese, ed alla conseguente autorizzazione alla continuazione dell'attività previste nel

programma sottoscritto.

2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

3. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente autorizzata dall'Assessorato Dipartimento delle Attività Produttive, ivi comprese le variazioni, anche se non comportino modifiche sostanziali, al piano progettuale.

ART. 17 REVOCHE

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto, ovvero contemplati dal contratto di programma, l'Amministrazione provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle sanzioni così come previste all'art.9 del D.lvo 31.03.1988 n.123 e successive modifiche ed integrazioni..

2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate nei seguenti casi:

a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto oggetto del Contratto di Programma Settoriale per effetto di modifiche variazioni intervenute nell'esecuzione del Contratto di Programma Settoriale;

b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal contratto;

d) mancato adeguamento con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) violazione delle disposizioni di cui alla disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;

f) distorsione dei beni materiali o immateriali oggetto di agevolazione dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, dalla data di collaudo dell'intero investimento, nonché per il mancato avvio dell'attività prevista entro un anno dal collaudo finale.

g) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;

h) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Qualora la restituzione dei contributi sia dovuta per fatti imprevedibili e non imputabili all'impresa(calamità naturali), gli stessi verranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

ART. 18 VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, nonché

per il periodo previsto di inamovibilità (cinque anni o tre anni), saranno effettuati controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente decreto e dal contratto di programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato per le Attività produttive – Dipartimento delle Attività produttive

Palermo 13 agosto 2013

F.to Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara